

Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, della D.G.R. n. 1217 del 30/10/2024, della L.R. 15/2024 e, limitatamente alle disposizioni compatibili con il citato decreto, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo ai servizi di manutenzione ordinaria degli immobili presso le sedi di Prato (PO), Massa (MS) e Venturina Terme (LI) di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A.

Spett.le Operatore

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet:

<https://start.toscana.it/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema.

Istruzioni sull'utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere richieste al **Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero 0281480761 o all'indirizzo di posta elettronica: start.oe@accenture.com**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

Sviluppo Toscana S.p.A. utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e sui servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023 mediante la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e alle indicazioni del Comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti Prot. n. 0006212 del

30.06.2023) e del Modello “*Dichiarazioni integrative per la partecipazione*”, di cui al successivo Paragrafo 2 – “**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**”.

1.1 - REQUISITI SPECIALI

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

1.1.1 - REQUISITO DI IDONEITA'

Iscrizione nel **Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

1.1.2 - ESPERIENZE PREGRESSE IDONEE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Esecuzione nell'ultimo triennio dei seguenti servizi plessi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente deve aver eseguito nel periodo compreso tra 01/04/2022 e il 30/03/2025 servizi di manutenzione di impianti antincendio, climatizzazione e riscaldamento, elettrico e idrico-sanitario, nonché aver eseguito opere edili e affini necessarie alla conservazione e al buon funzionamento degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni, di importo minimo pari ad Euro 20.000,00.

La comprova del requisito, è fornita secondo le seguenti disposizioni:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale o copia informatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la conformità all'originale, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma, dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La copia delle fatture quietanzate dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

1.2 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

Non è possibile subappaltare per intero la prestazione oggetto dell'appalto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119, commi 5 e 16, del D.Lgs. n. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Sviluppo Toscana S.p.A. a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato da Sviluppo Toscana S.p.A., fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

1.3 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “*Comunicazioni*” relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale*”. Sviluppo Toscana S.p.A. non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

1.4 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “**richiedi chiarimento**” disponibile nella sezione “*Comunicazioni*”, nella pagina di dettaglio della presente procedura.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

L'importo a base dell'affidamento stimato in Euro 35.380,00 comprende i costi della manodopera che Sviluppo Toscana S.p.A. ha stimato pari ad Euro 10.615,00.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il **contratto collettivo applicato** è METALMECCANICA - Aziende industriali (C011).

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello sopra indicato deve inserire sulla piattaforma telematica START, nell'apposito spazio “*Documentazione a comprova equivalenza tutele lavoratori*”, la dichiarazione di equivalenza delle tutele, in conformità dell'Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023, ai fini delle verifiche da parte di Sviluppo Toscana S.p.A..

I costi della manodopera stimati da Sviluppo Toscana S.p.A. non sono soggetti a ribasso ma, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico può indicare differenti costi della manodopera, anche inferiori rispetto a quelli stimati da Sviluppo Toscana S.p.A., ove ciò derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00:00 del giorno 20/06/2025**, la seguente documentazione:

- 2.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Allegato 1)
- 2.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE (Allegato 2)
- 2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE (Allegato 3)
- 2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Allegato 4)
- 2.5 – OFFERTA ECONOMICA
- 2.6 - DETTAGLIO ECONOMICO (Allegato 5)

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF.

2.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà compilare il Modello “*Documento di Gara Unico Europeo*” elettronico (DGUE), (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 come aggiornato con Comunicato del Ministero Prot. n. 0006212 del 30.06.2023) messo a disposizione nella documentazione secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.

Il **DGUE** deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (*parte compilata da Sviluppo Toscana S.p.A.*).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) *la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente punto 1.1.1 della presente lettera di invito;*

b) la sezione C, nei punti inerenti al riquadro “Per gli appalti di servizi: prestazione del tipo specificato” per dichiarare il possesso dei servizi pregressi e idonei all’esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al precedente punto 1.1.2 della presente lettera di invito; l’operatore deve indicare le informazioni richieste nel relativo riquadro.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. Sviluppo Toscana S.p.A. assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l’affidamento.

Sviluppo Toscana S.p.A., nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

2.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE

L’operatore economico dovrà presentare il **modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione”**, relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l’operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto, ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. Sviluppo Toscana S.p.A. assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione alla procedura.

Sviluppo Toscana S.p.A., nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il modello **“Dichiarazioni integrative per la partecipazione”** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio.

2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato **“Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice civile”**, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato **“Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)”**, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.5 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, pari o inferiore all'importo stimato di Euro 35.380,00 (*trentacinquemilatrecentottanta/00*), di cui Euro 380,00 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso, oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nell'apposito spazio previsto sul Sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente.

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.6.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.6 - DETTAGLIO ECONOMICO - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo da indicare nell'offerta economica di cui al precedente punto 2.5 – da inserire a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

- tutti i prezzi devono essere indicati al netto di IVA;
- devono essere compilate tutte le caselle con sfondo bianco;
- la sommatoria degli importi totali riferiti ai singoli servizi (colonna D) determina il **prezzo complessivo** da indicare nell'**Offerta Economica** (di cui al precedente punto 2.5).

Inoltre l'operatore economico deve indicare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023:

- nell'apposito spazio “*oneri aziendali per la sicurezza afferenti l'impresa*”, la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nell'apposito spazio “*costi della manodopera*”, la stima dei costi della manodopera (comprensivo degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per l'espletamento delle prestazioni.

Gli “*oneri aziendali per la sicurezza*” e i “*costi della manodopera*” costituiscono un di cui dell'offerta (prezzo

complessivo offerto) e non sono modificabili nel corso dell’eventuale verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 54, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.

Così come già anticipato al precedente paragrafo “*INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI*” i costi della manodopera stimati da Sviluppo Toscana S.p.A. non sono soggetti a ribasso ma, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, l’operatore economico può indicare differenti costi della manodopera, anche inferiori rispetto a quelli stimati da Sviluppo Toscana S.p.A., ove ciò derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. - AVVERTENZE

- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo e nell’allegato schema di contratto, con rinuncia ad ogni eccezione.
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
- Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
- L’affidamento non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
- L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Affidatario, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra Sviluppo Toscana S.p.A. e l’operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC.

4. - CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

CONTROLLI

Prima dell'affidamento il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante.

Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva inoltre, nel caso in cui l'offerta presentata dall'operatore economico indichi “*costi della manodopera*” diversi da quelli stimati da Sviluppo Toscana S.p.A. di procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023.

Sviluppo Toscana S.p.A., relativamente alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e sui servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali resi dall'Operatore economico nel “*Documento di Gara Unico Europeo*” (DGUE) e nel Modello “*Dichiarazioni integrative per la partecipazione*”, procederà alla verifica delle stesse laddove l'Operatore economico risulti tra i soggetti individuati fra quelli da sottoporre a controllo a campione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale eventuale verifica verrà effettuata successivamente all'affidamento ed alla stipula del contratto.

Qualora, in conseguenza della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, Sviluppo Toscana S.p.A. applicherà all'Operatore economico quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6.16 *Penali e risoluzione del contratto* del successivo Paragrafo 6 – Contenuto prestazionale del servizio/fornitura.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia richiesto di subappaltare parte delle prestazioni, si procederà, in ogni caso, in via ordinaria alle verifiche dei requisiti dichiarati prima dell'affidamento del contratto e, successivamente, alle verifiche dei requisiti del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 Sviluppo Toscana S.p.A., prima dell'affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato da Sviluppo Toscana S.p.A. alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

AFFIDAMENTO

L'esito favorevole dei controlli ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 38/2007 è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

Con il provvedimento di affidamento verrà comunicato all'affidatario il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Dopo il provvedimento di affidamento Sviluppo Toscana S.p.A. invita l'affidatario a costituire la **Garanzia definitiva** (art. 117 D.Lgs. 36/2023)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023) al netto dell'IVA, ai sensi e con le modalità individuate all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** può essere costituita con bonifico; la **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo.

- Nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia definitiva mediante **cauzione** effettuerà un bonifico sul c/c bancario n. 000000127700 intestato a Sviluppo Toscana S.p.A. acceso c/o BANCO BPM S.p.A. Agenzia Massa AG.1 IBAN IT32B0503413653000000127700 con causale “*Garanzia definitiva per i servizi di manutenzione ordinaria degli immobili presso le sedi di Prato (PO), Massa (MS) e Venturina Terme (LI) di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. - CIG: _____ indetta da Sviluppo Toscana S.p.A.*”

Si precisa che il deposito è infruttifero.

- Nel caso di costituzione della garanzia mediante **fideiussione**, la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente.

La Garanzia deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escusione del debitore principale, la **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** di Sviluppo Toscana S.p.A..

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “*Garanzia definitiva per i servizi di manutenzione ordinaria degli immobili presso le sedi di Prato (PO), Massa (MS) e Venturina Terme (LI) di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. CIG: _____ indetta da Sviluppo Toscana S.p.A.*”

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento (art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023).

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. Sviluppo Toscana S.p.A. invierà il contratto mediante posta elettronica certificata.

5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 a Sviluppo Toscana S.p.A., che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Sviluppo Toscana S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Sviluppo Toscana S.p.A. in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Sviluppo Toscana S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e de

lle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è Sviluppo Toscana S.p.A. (dati di contatto: Viale Matteotti n. 60 - 50132 Firenze (FI); legal@cert.sviluppo.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni a Sviluppo Toscana S.p.A., i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché articoli 20, 27, e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.sviluppo.toscana.it - sezione Società trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@sviluppo.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. per le finalità sopra descritte.

6. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 6.1- Caratteristiche delle prestazione

L'affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti in uso in edifici di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. (CPV 50000000-5, 50700000-2, 50710000-5, 50720000-8, 50730000-1).

Nello specifico le prestazioni richieste possono riassumersi come di seguito:

- 1) attività di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e raffrescamento ubicati nella sede di Via Dorsale n. 13 – Massa (MS) e comprendenti:
 - a) n. 1 passaggio all'anno per:
 - n. 10 unità esterne (non soggette a verifiche obbligatorie di efficienza energetica e/o controllo perdite gas fluorurati): ° Controllo visivo ossidazione scocca, ° Rimozione polvere e “ostruenti” dal radiatore, lavaggio con detergente specifico, ° Controllo vibrazioni parti mobili e supporti motore;
 - N. 2 unità esterne (soggette a verifiche obbligatorie di efficienza energetica e/o controllo perdite gas fluorurati): ° Controllo visivo ossidazione scocca ° Rimozione polvere e “ostruenti” dal radiatore, lavaggio con detergente specifico° Verifica parametri richiesti da normativa per mezzo di gruppo manometrico direttamente sull'impianto ° Verifica assenza di perdite di refrigerante ° Controllo vibrazioni parti mobili e supporti motore ° Redazione libretto Unico impianto per la climatizzazione ° Redazione libretto F-Gas dpr 146/2018
 - n. 17 unità interne (di cui n. 11 installate presso gli uffici, n. 3 presso gli uffici del capannone, n. 2 presso il locale server e n. 1 presso il locale UPS): ° Pulizia e disinfezione con apposito detergente filtri ° Trattamento antibatterico ° Verifica visiva vibrazioni parti mobili
 - b) n. 1 passaggio all'anno per servizio di pulizia/sanificazione periodica dei filtri aria delle unità interne di climatizzazione a espansione diretta.

L'espletamento dei servizi di cui innanzi si intende comprensivo di tutte le prestazioni di manodopera, esclusa la fornitura di filtri, ricambi, gas refrigerante e materiali vari che saranno contabilizzati a consuntivo per gli interventi straordinari, o a preventivo, per quelli programmabili. Sono inoltre esclusi l'apertura e chiusura controsoffitti, cavedi e similari, interventi tecnici specialistici ed interventi di centri assistenza tecnici.

- 2) Attività di manutenzione antincendio presso la sede di Via Galcianese n. 34 – Prato (PO), comprendente le seguenti attività:
 - Sorveglianza apparati antincendio (se presenti in sede):
 - Estintori – Cadenza mensile
 - Porte REI / U.S. – Cadenza mensile
 - Maniglioni antipanico – Cadenza Mensile
 - Rete Idranti (n.1) – Cadenza Mensile
 - Serrande Tagliafuoco – Cadenza Mensile
 - Impianto Rilevazione Fumi – Cadenza Mensile

- Gruppo di spinta antincendio – Cadenza Settimanale
- Compilazione Registro Antincendio di sede – Cadenza Mensile

Per eventuali interventi di carattere straordinario l'Operatore Economico deve garantire la programmazione entro le 24 ore lavorative successive alla richiesta di intervento.

- 3) Attività di manutenzione occasionale su richiesta degli impianti elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento, raffrescamento, antincendio, minuto mantenimento edile per le sedi Sviluppo Toscana ubicate in Via Dorsale n. 13 – Massa (MS), Largo della Fiera n. 10 – Venturina Terme (LI), Via Galcianese n. 34 – Prato (PO).

L'attività deve essere svolta rilevando e rimuovendo qualunque causa, carenza, danno o ostacolo tecnico che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso di presidi ed impianti.

Art. 6.2 – Modalità di esecuzione della prestazione su richiesta

Per gli interventi di carattere occasionale su richiesta l'Operatore garantisce il sopralluogo ed il conseguente intervento tra le 2 e le 24 ore dalla segnalazione in base al Livello di Priorità della richiesta (Emergenza per situazioni di rischio all'incolumità delle persone, Urgenza per situazioni che possono compromettere le normali attività di Sviluppo Toscana o Nessuna Urgenza per tutti gli altri casi) secondo il seguente schema:

Livello di priorità	Descrizione	Tempo di inizio del sopralluogo
Emergenza	Tipico di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle normali attività	Il sopralluogo deve essere iniziato entro 2 ore dalla chiamata
Urgenza	Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali (ad es. condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività	Il sopralluogo deve essere iniziato entro 8 ore dalla chiamata
Nessuna emergenza, nessuna urgenza	Tutti gli altri casi	Il sopralluogo deve essere iniziato entro 24 ore dalla chiamata

Successivamente al sopralluogo o contestualmente ad esso, in relazione al livello di priorità assegnato, l'attività che è necessario effettuare deve essere programmata con le tempistiche di cui al seguente schema:

Programmabilità dell'attività	Tempi di inizio esecuzione
Indifferibile	Da iniziare contestualmente al sopralluogo, con soluzioni anche provvisorie se richieste espressamente dal Supervisore atte a tamponare il guasto riscontrato, per poi procedere alla programmazione dell'attività risolutiva.
Programmabile a breve termine	Le attività devono essere iniziate in un arco temporale di 5 giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione dell'Ordine di attività.
Programmabile a medio termine	Le attività devono essere iniziate in un arco temporale compreso tra i 6 e i 15 giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione dell'Ordine di attività.
Programmabile a lungo termine	Le attività devono essere iniziate in un arco temporale di oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione dell'Ordine di attività.

Per tali attività, le richieste di intervento saranno trasmesse tramite e-mail all'indirizzo del Responsabile del servizio per l'appaltatore, _____, il quale provvederà all'elaborazione ed invio di un preventivo di spesa con indicazione dei tempi di esecuzione. In caso di accettazione il preventivo, acquisito al protocollo di Sviluppo Toscana S.p.A., sarà trasmesso all'appaltatore tramite e-mail.

Ad intervento ultimato, il rapporto di intervento ed il relativo consuntivo saranno inviati dall'appaltatore tramite pec all'indirizzo: legal@cert.sviluppo.toscana.it.

Art. 6.3 Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. Il servizio dovrà essere avviato a partire dalla stipula del contratto e avrà durata fino al 31/08/2027 e potrà avere avvio in data antecedente in caso di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023. Per l'avvio dell'esecuzione Sviluppo Toscana S.p.A. redige apposito **verbale** in contraddittorio con l'esecutore.
2. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e a seguito della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore della prestazione.
3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6.4 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione”

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente Sviluppo Toscana S.p.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. Prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore è tenuto a presentare a Sviluppo Toscana S.p.A. l'elenco dei nominativi relativi al personale che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto.
La Società è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
3. Ai sensi dell'art. 23-bis della L.R. n. 38/2007 la Società è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione della Società, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.

4. L'Amministrazione prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto indice una riunione di coordinamento con la Società e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove la Società esegue la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire. Nella suddetta riunione di coordinamento può essere redatto il verbale di avvio di esecuzione di cui al precedente art. 6.3 – *Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione*.

5. La Società ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

6. La Società ha inoltre l'obbligo di comunicare a Sviluppo Toscana S.p.A. i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove la Società esegue la prestazione.

Art. 6.7 - Revisione dei prezzi

1. E' prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 da quantificarsi sulla base dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato da ISTAT sulla pagina web dati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento").

2. La revisione può essere avviata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, a seguito di specifica richiesta da parte dell’Affidatario o di comunicazione da parte del RUP, *non più di una volta per ogni annualità contrattuale* e potrà essere formulata a partire dal tredicesimo mese di durata contrattuale (dalla seconda annualità contrattuale).

3. La richiesta di revisione da parte dell’Affidatario deve essere inviata secondo la modalità indicata nel successivo art. 6.8 - Gestione digitale del contratto, e deve contenere le motivazioni a sostegno della richiesta in questione, con l’indicazione delle particolari condizioni di natura oggettiva verificatesi accompagnate da documenti probatori per comprovare l’aumento dei prezzi (a titolo esemplificativo: la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche) nonché l’esatta indicazione in termini percentuali della variazione richiesta, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 5.

4. Il RUP conduce apposita istruttoria, volta ad accertare i presupposti della suddetta richiesta.

5. Sviluppo Toscana S.p.A. potrà attivare la revisione del corrispettivo contrattuale di cui all’*Offerta economica* nel caso vi sia una variazione accertata, in aumento o in diminuzione dei costi, come determinata al precedente comma 1, superiore al 5% dell’importo complessivo.

6. In tal caso la revisione potrà operare esclusivamente rispetto al prezzo dell’offerta economica o ai prezzi del Dettaglio Economico il cui indice sia superiore al 5% e Sviluppo Toscana S.p.A. potrà procedere ad un aggiornamento dello stesso/degli stessi, nella misura pari all’80% dello scostamento, in aumento o in diminuzione, rispetto alla variazione del 5%.

7. In caso di accoglimento della richiesta, il prezzo/i di cui all’*Offerta economica* e/o *Dettaglio Economico*, come sopra ricalcolato/i, sostituisce/ono quello/i offerto/i a partire dalla data di richiesta della revisione dei prezzi. Detti nuovi prezzi costituiscono la nuova base per l’applicazione delle nuove revisioni e dei relativi pagamenti.

8. La revisione si applica alle prestazioni eseguite successivamente alla richiesta di revisione da parte dell’Affidatario o alla comunicazione del RUP, con esplicita esclusione di revisione prezzi delle prestazioni eseguite precedentemente alla suddetta richiesta o alla suddetta comunicazione.

9. In caso di diniego della richiesta di revisione prezzi presentata dall’Affidatario oppure in caso di riconoscimento della revisione per un valore inferiore rispetto a quanto richiesto, il RUP procede comunque a comunicare l’esito dell’istruttoria compiuta.

Art. 6.8– Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite casella di **posta elettronica certificata** (pec) ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 6.9.

2. L’Operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella di **posta elettronica certificata** (pec) la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec di Sviluppo Toscana S.p.A. è legal@cert.sviluppo.toscana.it.

La pec dell’Operatore Economico è _____.

La modalità di comunicazione indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.

Art. 6.9 - Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario.

2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: fatturazione a termine di ciascuna attività a seguito di ricezione consuntivo da parte di Sviluppo Toscana S.p.a..

Pagamento fatture in 30 gg Data Fattura.

Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da parte di Sviluppo Toscana S.p.A., che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) di cui al successivo art. 6.11, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 5.

La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 6.8, contestualmente all'accertamento quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potranno essere imputati a Sviluppo Toscana S.p.A. e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

4. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e a Sviluppo Toscana S.p.A.– codice fiscale 00566850459, deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice SDI:USAL8PV e del codice CIG. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello “*Split payment*”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

5. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute da Sviluppo Toscana S.p.A. nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

In ogni caso in cui l'Affidatario non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile a Sviluppo Toscana S.p.A. e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

6. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

7. Si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo di Sviluppo Toscana S.p.A. in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

8. Secondo quanto previsto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, Sviluppo Toscana S.p.A., prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà altresì alla verifica che l'Affidatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

9. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare a Sviluppo Toscana S.p.A. eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A. e alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 6.8- *Gestione digitale del contratto*, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento corrisposto al subappaltatore tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Operatore economico.

Sviluppo Toscana S.p.A., nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 6.10 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione, controllo e contabilità per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, è disciplinata agli articoli 31 e seguenti, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il direttore dell'esecuzione impedisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 6.11 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. La verifica di conformità è effettuata dal RUP o *dal direttore dell'esecuzione*, se nominato.

3. Il RUP, al fine di procedere con i pagamenti in corso di esecuzione, esegue gli accertamenti delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

4. Così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 38 di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni come indicato nel presente documento, emette il Certificato di regolare esecuzione che contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione dell'esecutore;

c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; (se nominato)

d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

5. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del *saldo/corrispettivo* delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 6.12 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto, perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa di Sviluppo Toscana S.p.A. per il maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 6.13 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 per la cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina delle condizioni per l'opponibilità alla Stazione Appaltante.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG. Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica a Sviluppo Toscana S.p.A. dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 6.8.

Art. 6.14 - Obblighi e responsabilità dell'Affidatario

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Sviluppo Toscana S.p.A. del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa con specifico riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo di Sviluppo Toscana S.p.A. in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
4. Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto di Sviluppo Toscana S.p.A. che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero di Sviluppo Toscana S.p.A. da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
5. L'Appaltatore è tenuto a manlevare Sviluppo Toscana S.p.A.a da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.
6. L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare Sviluppo Toscana S.p.A. di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
7. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto e successivamente alla cessazione di efficacia dello stesso i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte da Sviluppo Toscana S.p.A. di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.
8. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra citati e si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 6.15 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro a favore dei dipendenti dell'appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto il CCNL e territoriale indicato da Sviluppo Toscana S.p.A. nel presente documento *ovvero* il CCNL indicato dall'Appaltatore medesimo ed identificato dal codice alfanumerico unico in sede di presentazione dell'offerta, che garantisce ai dipendenti, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, le stesse tutele di quello indicato da Sviluppo Toscana S.p.A..
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto venga accertata la mancata applicazione del CCNL sopra indicato, Sviluppo Toscana S.p.A. formulerà espressa diffida ad adempiere secondo le previsioni contrattuali assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Qualora nel termine assegnato persista l'inadempimento Sviluppo Toscana S.p.A. disporrà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato a garantire, in caso di subappalto e qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, l'applicazione del contratto collettivo sopraindicato.
4. Qualora le prestazioni oggetto di subappalto non coincidano con le prestazioni caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore.

Art. 6.16 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità quando:

RITARDO

In applicazione di quanto disposto dagli art. 122 comma 4 e 126 comma 1 del D. Lgs 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio motivato da negligenza dell'Affidatario, sarà applicata una penale per il ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. L'ammontare delle penali, tuttavia, non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso che il ritardo determini un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, tale da compromettere la regolare attività dell'Appaltatore nonché danneggiare o pregiudicare il funzionamento degli impianti, Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 di risolvere il contratto, incamerando la garanzia acquisita e di procedere all'eventuale motivata richiesta di danni.

NON CONFORMITA'

Se l'affidatario effettua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nell'art. 6.1, Sviluppo Toscana S.p.A. acquisisce la prestazione e applica una penale pari al 10% del valore del contratto.

NON CONFORMITA' CON DIFFIDA

1. Qualora Sviluppo Toscana S.p.A. accerti che l'Affidatario non ha adempiuto esattamente a quanto previsto all'art. 6.1 del presente documento e valuti che detto inadempimento pregiudica il raggiungimento degli obiettivi specifici, considera la prestazione come non eseguita entro i termini contrattuali. In tal caso Sviluppo Toscana S.p.A. procede, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, a diffidare per iscritto il contraente ad adempire entro i successivi 15 giorni; dall'invio della diffida ad adempire si applica una penale giornaliera da ritardo di Euro 20,00; decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intende senz'altro risolto di diritto.

2. Sviluppo Toscana S.p.A., ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, contesterà all'Affidatario, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Affidatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, Sviluppo Toscana S.p.A. applicherà le penali nella misura riportata nel presente documento, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al precedente *Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto*, che dovrà essere reintegrata dall'Affidatario senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui Sviluppo Toscana S.p.A. accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Affidatario non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Sviluppo Toscana S.p.A. ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di Sviluppo Toscana S.p.A. di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. Sviluppo Toscana S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile in caso di mancata applicazione del CCNL indicato e secondo quanto previsto dal precedente articolo 6.15“Osservanza dei contratti collettivi di lavoro a favore dei dipendenti dell'appaltatore”.

6. Sviluppo Toscana S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;

- in caso di subappalto non autorizzato da Sviluppo Toscana S.p.A.;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantoufle o revolving door)

7. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Sviluppo Toscana S.p.A. procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

8. Al di fuori dei casi sopra specificati Sviluppo Toscana S.p.A., nei casi in cui il direttore dell'esecuzione, se nominato, accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

9. Nel caso in cui, così come previsto dal precedente *Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto*, la verifica a campione sulle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e sui servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sia negativa, si dà luogo alla risoluzione del contratto, *se ancora in corso*, ed al pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si dà luogo, inoltre, alla comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da Sviluppo Toscana S.p.A. per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del decreto che accerta l'esito negativo dei controlli e all'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta.

Art. 6.17 - Recesso

Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni

E' fatto divieto all'Affidatario di recedere dal contratto.

Art. 6.18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati;
- nella L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6.19 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove Sviluppo Toscana S.p.A. sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente procedimento e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dott. Orazio Figura - email: facilities@sviluppo.toscana.it.

Competente per questa fase del procedimento è il Dott. Orazio Figura - email: facilities@sviluppo.toscana.it.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, è disciplinato dagli articoli 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile del Contratto

(Dott. Orazio Figura)

